

I ricorrenti sostengono inoltre che la decisione impugnata costituisce un atto regolamentare in base ai seguenti argomenti:

- a) secondo la giurisprudenza, sono atti regolamentari tutti gli atti di portata generale che sono non legislativi;
- b) non è rilevante il fatto che la decisione impugnata attui l'accordo di recesso, che prevale sugli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- c) è erroneo l'argomento per cui l'accordo di recesso può essere considerato come l'equivalente, a livello esterno, di un atto legislativo a livello interno;
- d) è erroneo l'argomento per cui la decisione impugnata è caratterizzata da una legittimità democratica forte.

(<sup>1</sup>) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 (GU 2020, L 29, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stade (Germania) il 17 agosto 2021 — Ricorrente 1 e a. / Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-504/21)

(2021/C 490/18)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Stade

**Parti**

*Ricorrenti:* Ricorrente 1, Ricorrente 2, Ricorrente 3, Ricorrente 4, Ricorrente 5

*Convenuta:* Bundesrepublik Deutschland (rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

**Questioni pregiudiziali**

a. Giustiziabilità

1. Se l'articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») (<sup>1</sup>), eventualmente in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e vista la disciplina contenuta nella direttiva 2003/86/CE (<sup>2</sup>), debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro richiesto ha l'obbligo di garantire ai ricorrenti, tra cui bambini, che risiedono nello Stato membro richiedente e presentano una domanda di trasferimento ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento Dublino III, o ai loro familiari nello Stato membro richiesto ai sensi degli articoli 8, 9 o 10 del regolamento Dublino III, un ricorso effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico, dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiesto.

2. Nel caso di risposta negativa alla questione sub a), punto 1:

Se, in questo caso, il diritto a un ricorso effettivo di cui alla questione sub a) punto 1, in assenza di una normativa sufficiente nel regolamento Dublino III, derivi direttamente dall'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 7, 9 e 33 della Carta [cfr. sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C-63/15), punti 51 e 52 (<sup>3</sup>); sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C-670/16), punto 58 (<sup>4</sup>)].

3. In caso di risposta affermativa alla questione sub a), punto 1 o alla questione sub a), punto 2:

Se l'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con il principio della leale collaborazione [cfr. sentenza del 13 novembre 2018, X e X, (C-47/17 e C-48/17) (<sup>5</sup>)], debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro richiesto è obbligato a informare lo Stato membro richiedente in merito a un ricorso presentato dai ricorrenti avverso il rigetto della richiesta di presa in carico e che lo Stato membro richiedente è tenuto ad astenersi dall'adottare una decisione sul merito della domanda di asilo dei ricorrenti in attesa dell'esito negativo del procedimento di ricorso.

4. In caso di risposta affermativa alla questione sub a), punto 1, o alla questione sub a), punto 2:

Se, in un caso come quello sopra descritto, l'articolo 47 della Carta, tenendo eventualmente conto delle valutazioni espresse al considerando 5 del regolamento Dublino III, debba essere interpretato nel senso che esso obbliga i giudici dello Stato membro richiesto a garantire la tutela giurisdizionale mediante procedimento d'urgenza. Se ai giudici dello Stato membro richiesto siano imposti limiti temporali per statuire sul ricorso.

b. Trasferimento di competenza

1. Se l'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003, come modificato dal regolamento (UE) n. 118/2014<sup>(6)</sup> (regolamento di esecuzione), in linea di principio, determini un trasferimento di competenza non più impugnabile allo Stato membro richiedente se lo Stato membro richiesto respinge sia la richiesta iniziale dello Stato membro richiesto che la domanda di riesame entro i termini impartiti [cfr. sentenza del 13 novembre 2018, X e X, (C-47/17 e C-48/17, EU:C:2018:900) punto 80] .

2. In caso di risposta affermativa alla questione sub b), punto 1:

Se ciò valga anche nel caso in cui le decisioni di diniego dello Stato membro richiesto siano illegittime.

3. In caso di risposta negativa alla questione sub b), punto 2:

Se il richiedente asilo nello Stato membro richiedente possa far valere, nei confronti dello Stato membro richiesto, un trasferimento illegittimo di competenza, a causa del mancato rispetto dei criteri di competenza relativi alla tutela dell'unità familiare (articoli 8-11, 16, 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III).

c. Domanda di asilo reiterata

1. Se l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che non escludono l'applicabilità delle disposizioni del capo III e dell'attuazione di una procedura di presa in carico ai sensi del capo VI, sezione II, del regolamento Dublino III nei casi in cui i richiedenti abbiano già presentato una domanda di asilo nello Stato membro richiedente e tale domanda sia stata inizialmente respinta come inammissibile dallo Stato membro richiedente, sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE<sup>(7)</sup>, ma nel frattempo, ad esempio in seguito alla concreta esecuzione della «Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016» (cfr. «EN P-000604/2021, Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission» del 1° giugno 2021), nello Stato membro richiedente si svolga una procedura ammissibile di esame della domanda di asilo reiterata.

2. In caso di risposta negativa alla questione sub c), punto 1:

Se, nel caso descritto sub c), punto 1, l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che essi non escludono l'applicabilità delle norme del capo III e l'attuazione di una procedura di presa in carico ai sensi del capo VI, sezione II, del regolamento Dublino III nei casi in cui si applicano i criteri di competenza relativi alla tutela dell'unità familiare (articoli 8-11, 16 del regolamento Dublino III).

3. Se l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III sia ancora applicabile quando i richiedenti hanno già presentato una domanda di asilo nello Stato membro richiedente e tale domanda sia stata inizialmente respinta come inammissibile dallo Stato membro richiedente, sulla base dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE, ma nel frattempo, ad esempio in seguito alla concreta esecuzione della «Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016» (cfr. «EN P-000604/2021, Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission» del 1° giugno 2021), nello Stato membro richiedente si svolga una procedura ammissibile di esame della domanda di asilo reiterata.

4. In caso di risposta affermativa alla questione sub c), punto 3):

Se l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III conferisca ai richiedenti asilo un diritto soggettivo azionabile nello Stato richiesto. Se esistano prescrizioni del diritto dell'Unione per l'esercizio della discrezionalità da parte delle autorità nazionali, ad esempio la tutela dell'unità familiare, l'interesse superiore del minore, o se ciò sia soggetto esclusivamente al diritto nazionale.

d. Diritti soggettivi del familiare soggiornante nello Stato membro richiesto

Se il familiare già soggiornante nello Stato membro richiesto abbia anch'egli un diritto, azionabile in giudizio, al rispetto degli articoli 8 e seguenti del regolamento Dublino III e delle norme ad esso collegate in materia di trasferimento (articoli 18, 29 e seguenti del regolamento Dublino III; eventualmente in combinato disposto con i considerando 13, 14 e 15 del regolamento Dublino III e con l'articolo 47 della Carta) nonché dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

- (<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).
- (<sup>2</sup>) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
- (<sup>3</sup>) ECLI:EU:C:2016:409.
- (<sup>4</sup>) ECLI:EU:C:2017:587.
- (<sup>5</sup>) ECLI:EU:C:2018:900.
- (<sup>6</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2014, L 39, pag. 1).
- (<sup>7</sup>) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

**Impugnazione proposta il 20 agosto 2021 da XC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione)  
del 10 febbraio 2021, causa T-488/18, XC / Commissione**

**(Causa C-527/21 P)**

(2021/C 490/19)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

Ricorrente: XC (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 febbraio 2021 nella causa T-488/18, XC/Commissione;
- annullare le tre decisioni impugnate in primo grado, ovvero, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione al risarcimento del danno stabilito in via equitativa dalla Corte, ovvero, in subordine, disporre il rinvio al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio del doppio grado, ovvero, in subordine riservare la questione delle spese, con rinvio al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione è suddivisa in quattro parti.

*Prima parte, sul respingimento della domanda di annullamento della lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/356/18 (punti 173-182 della sentenza impugnata)*

A tale riguardo, il ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio; la violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di annullamento della lista di riserva dei concorsi generali; la violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di tutela giurisdizionale effettiva; il difetto di motivazione e l'illogicità della sentenza impugnata nonché lo snaturamento e il travisamento dei fatti di causa.

*Seconda parte, sul respingimento della domanda di annullamento della decisione C(2018) 3969 della Commissione, del 19 giugno 2018, in materia di accesso ai documenti (punti 141-172 della sentenza impugnata)*